

Amministrazione di sostegno per persona anziana

written by Redazione | 29/05/2022



In quali casi è possibile nominare un amministratore di sostegno per un anziano con deficit motori o patologie psichiche, con demenza senile e altre malattie invalidanti.

La nomina di un amministratore di sostegno serve per tutelare le persone che, per causa di menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L'amministratore è quindi una sorta di "tutore" che interviene nel compimento degli atti giuridici più importanti del soggetto in difficoltà: in questo modo l'amministrato non perde completamente la capacità d'agire, ma al suo fianco si accompagna l'amministratore che lo aiuta nel compimento degli atti di vita quotidiana e nella gestione dei propri beni.

È altresì possibile l'**amministrazione di sostegno per una persona anziana** solo se l'età ne abbia compromesso sensibilmente le facoltà mentali. In buona sostanza, non basta essere vecchi per subire la misura in commento.

A fare il punto sulla possibilità di nominare un amministratore di sostegno per un anziano è una recente sentenza del tribunale di Prato **[1]**. Ecco alcune importanti informazioni in merito.

Chi è l'amministrazione di sostegno?

L'amministratore di sostegno è un soggetto nominato dal tribunale - su ricorso dello stesso beneficiario o dei suoi familiari o dei servizi sanitari e sociali - che si prende cura di una persona in ridotte condizioni di capacità per problemi di natura fisica o psichica. Ne amministra il patrimonio e le risorse finanziarie.

Il decreto di nomina del tribunale indica i poteri dell'amministratore, ossia gli atti che questi può compiere nell'interesse dell'amministrato. Per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione non contemplati in tale decreto, l'amministratore dovrà prima chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.

Quando c'è amministrazione di sostegno?

La legge consente la nomina dell'amministratore di sostegno tutte le volte in cui soggetto, affetto da una infermità ovvero da una menomazione fisica o psichica, «si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».

I presupposti per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono pertanto, due:

- l'esistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica
- l'impossibilità dell'amministrato, «anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».

L'amministrazione di sostegno non è una misura che incide gravemente sulla capacità di agire del soggetto debole come nel caso di interdizione o inabilitazione. L'amministratore infatti accompagna il soggetto incapace nel compimento degli atti ma non lo sostituisce completamente.

Chi ha diritto all'amministratore di sostegno?

Attraverso l'amministrazione di sostegno si può prestare tutela ai portatori di handicap fisico, ai disabili, a coloro che, per via delle proprie condizioni di salute, non possono muoversi dal letto (in tal modo, ad esempio, l'amministratore potrà recarsi per conto sul dal notaio o in banca senza dover ogni volta ricorrere a una procura notarile).

Beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono anche i soggetti affetti da infermità psichica che li pone in una situazione di "impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". Pertanto la tutela è rivolta anche nei confronti di chi soffre di patologie mentali: si pensi ai soggetti depressi, agli insicuri, ai ludopatici, ai tossicodipendenti, agli istrionici o ancora a chi sia affetto da una «**disabilità intellettiva**», quale **celebrolesione**, autismo, morbo di **Alzheimer**, sindrome di **down**, ecc. . È comunque necessario che la menomazione sia grave e clinicamente accertata.

Amministrazione di sostegno per anziani

Beneficiarie dell'amministratore di sostegno sono spesso le **persone anziane** che magari non possono muoversi fisicamente, che soffrono di demenza senile, con deficit cognitivi o di memoria.

Tuttavia la semplice età avanzata non è sufficiente per giustificare un provvedimento di amministrazione di sostegno. Secondo il Tribunale di Prato, si può sottoporre ad amministratore di sostegno l'anziano che presenti **una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana**.

Non deve per forza essere presente una patologia mentale o una grave patologia fisica.

Del resto la finalità dell'amministrazione di sostegno è di tutelare la persona in difficoltà con la minore limitazione possibile della capacità di agire, ossia nei limiti dello stretto necessario.

La nomina dell'Amministratore di sostegno presuppone che il **giudice verifichi la**

condizione di disabilità in cui versa il soggetto e, in particolare, la sussistenza di due requisiti:

- la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo)
- l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).

Solo laddove l'anziano evidenzi di non essere in grado di provvedere a sé stesso, la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno potrà essere accolta.

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di **cura della persona**, senza la necessità di gestire un patrimonio.

Recentemente infatti è stata affermata la possibilità di ricorrere a tale istituto per consentire al beneficiario, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato.

Che succede se l'anziano si oppone all'amministrazione di sostegno?

Può il giudice adottare un provvedimento di amministratore di sostegno se il relativo beneficiario si oppone, quindi contrariamente al volere di quest'ultimo? La risposta fornita dalla giurisprudenza è positiva: nonostante il parere contrario espresso dall'amministrato, quest'ultimo deve comunque "subire" la nomina dell'amministratore di sostegno se ritenuta opportuna dal giudice tutelare sulla base delle **argomentazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio** (il cosiddetto **Ctu**). Questo perché esiste uno specifico dovere di protezione dello Stato nei confronti dei soggetti che non riescono autonomamente ad espletare gli atti della vita quotidiana.

L'omessa attivazione di una misura di sostegno appositamente prevista dalla legge al fine di aiutare la persona in difficoltà, consentirebbe solo un peggioramento della qualità della vita del beneficiario. Si tratta dunque, di fornire attuazione ad una prescrizione programmatica della nostra Costituzione che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, la

libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana così come previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Come chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno per un anziano

A chiedere al giudice la nomina di un amministratore di sostegno per una persona anziana può essere:

- il beneficiario stesso dell'amministrazione di sostegno;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il P.M.;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

La richiesta si propone con ricorso da presentare al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio

Al ricorso devono essere allegati:

- copia del documento d'identità del ricorrente e del beneficiario;
- certificato di residenza del beneficiario;
- certificato storico anagrafico del beneficiario;
- stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica del beneficiario (certificati medici specialistici attestanti la malattia da cui è affetto purché rilasciati da una struttura pubblica nonché ogni altro certificato o referto utile);
- eventuale documentazione relativa alle operazioni da compiere;
- copia delle dichiarazioni fiscali del ricorrente (se esistenti).

Per quanto riguarda invece la **scelta dell'amministratore di sostegno**, questa è rimessa al giudice sulla base delle indicazioni fornitegli dal ricorrente o dallo stesso beneficiario. Il giudice sceglie preferibilmente tra:

- il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente;

- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado o un soggetto designato dal genitore superstite;
- altra persona idonea.

Il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta e può valutare quale sia il miglior soggetto (anche non familiare) da scegliere per assicurare al massimo la cura e gli interessi del beneficiario.

Approfondimenti

[Amministrazione di sostegno: cos'è e come funziona](#)

[Amministratore di sostegno: chi è e cosa fa](#)

[Come si fa a fare l'amministratore di sostegno?](#)